

Ordinanza 01 sull'adeguamento dei limiti di reddito nella previdenza professionale

Modifica del 1° novembre 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 aprile 1984¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invaldit     modificata come segue:

Art. 5 Adattamento all'AVS

Gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:

Precedenti importi Fr.	Nuovi importi Fr.
24 120	24 720
72 360	74 160
3 015	3 090

Art. 21 cpv. 1 e 2 secondo periodo

¹ L'assicurato ha diritto a un accredito complementare unico di vecchiaia (accredito complementare) se il suo salario coordinato   inferiore a 19 920 franchi.

² ...   tuttavia ridotto nella misura in cui l'aver di vecchiaia complessivo (aver di vecchiaia e accredito complementare) supera l'aver di vecchiaia di un assicurato il cui salario coordinato   pari a 13 360 franchi nel 1985, a 13 940 franchi nel 1986 e 1987, a 14 520 franchi nel 1988 e 1989, a 15 480 franchi nel 1990 e 1991, a 17 400 franchi nel 1992, a 18 240 franchi nel 1993 e 1994, a 18 720 franchi nel 1995 e 1996, a 19 200 franchi nel 1997 e 1998, a 19 440 franchi nel 1999 e nel 2000, nonch  a 19 920 franchi a partire dal 1° gennaio 2001. ...

¹ RS 831.441.1

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

1° novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:
 Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi
 La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2408